



COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA

03030

PROVINCIA DI FROSINONE

P. Iva 00635050602 - Cod. Fisc. 8100523 060 2 - e.c.p. 11545035 -

Tel. 0776/463366-67 Fax 0776/463324

PROT. 10382

ORDINANZA N. 52

OGGETTO: Ordinanza per pulizia e manutenzione di fossi in aree agricole e urbane per la tutela della sicurezza pubblica e per prevenire fenomeni di allagamento sul territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che, anche a causa dei recenti fenomeni meteorologici avversi, si sono verificate situazioni di rischio, che hanno causato allagamenti e/o innesco di fenomeni erosivi, con grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;
- altresì, che la vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei canali e fossi di scolo, dei fondi agricoli, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, determinando pertanto conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose;
- che in tempi recenti si sono verificati allagamenti a seguito di piogge che hanno interessato gran parte del territorio comunale, determinati anche come concausa dalla ostruzione e mancata pulizia dei fossi di scolo, avendosi anche effetto il danneggiamento di proprietà private e di opere pubbliche;

- CONSIDERATO:

- che, al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio comunale, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione ed il mantenimento di idonea rete di regimentazione e che, allo stesso scopo, debbano venire adottati tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo in particolare per quanto riguarda la coltivazione dei fondi agricoli;
- che, altresì, tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie debbano essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi verso, fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata;
- che è necessario mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria funzionalità di fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, fossi interpoderali per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e al fine di prevenire possibili esondazioni e situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità. A tal fine risulta necessario rimuovere tutte le cause sopravvenute e contrarie al regolare decorso della corrente idrica con la risagomatura dell'alveo, delle sponde e di ogni altra opera posta ad ostacolo del deflusso delle acque ed in particolare sedimenti naturali depositati, alberature e vegetazioni, attraversamenti stradali;
- che è necessario attuare una efficace azione di prevenzione tramite l'adozione di provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità;
- che è pertanto necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni al fine di risolvere le anzidette problematiche;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento contingibile ed urgente in quanto il presente provvedimento rientra nella casistica prevista dall'articolo 50 del testo unico degli enti locali (approvato con decreto legislativo 267/2000);

RICHIAMATI i seguenti principali riferimenti normativi e disposizioni:

- la Legge 12 luglio 2012, n. 100 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 59/2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile" che in particolare apporta modifiche all'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 riguardante le competenze del comune e le attribuzioni del Sindaco che viene confermato come autorità comunale di protezione civile;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. che detta disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (parte terza e parte quarta);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

ORDINA

Ai soggetti privati e pubblici proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di immobili e terreni compresi nelle aree del territorio comunale, di attivarsi immediatamente e senza indugio, al fine di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei propri beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, come segue:

1) riguardo ai fondi agricoli, ai fini del buon assetto idrogeologico ed in relazione alle condizioni locali, di adottare ogni accorgimento atto alla limitazione dell'erosione del suolo e alla regimentazione delle acque, per cui risulta necessario:



- a) in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare e comunque contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto prevedendo la realizzazione e/o il mantenimento in efficienza delle opere di regimentazione;
- b) tenere sempre ben puliti i fossi che circondano o dividono i terreni ed eventuali griglie esistenti;
- c) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali di scolo, che per impeto di vento o qualsivoglia causa possono ostruire il fosso;
- d) nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenerne l'efficienza idraulica e tenere controllato lo sviluppo della vegetazione infestante;
- e) mantenere ovunque possibile una idonea protezione antierosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa nei terreni a colture arboree o arbustive e attraverso strisce vegetate, siepi e filari nei terreni a colture seminative a distanza opportuna a seconda dell'acclività del fondo;
- f) predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portate;
- g) effettuare la corretta manutenzione di ogni fosso o canale, ponendo maggior attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tombinati;
- 2) riguardo gli immobili e i terreni adiacenti o limitrofi a strade ad uso pubblico risulta necessario:**
- a) provvedere a mantenere le scarpate dei fondi a monte e a valle delle strade in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, smottamenti di terreno, ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
- b) realizzare e mantenere efficienti fossi di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque;
- c) effettuare operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
- d) provvedere alla regimentazione delle acque meteoriche provenienti da piazzali, pertinenze e strade private che hanno accesso dalla pubblica via, onde evitare il deflusso delle acque e materiali sul piano viabile pubblico;
- 3) è vietato:**
- a) smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d'acqua con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006;
- b) depositare sul suolo pubblico ogni materiale dalla pulizia e manutenzione di fossi e canali;
- c) procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti;
- d) rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di corsi d'acqua e scaricare residui di potature ed altre lavorazioni agricole nell'alveo dei corsi d'acqua;
- e) realizzare movimenti terra, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni;
- f) realizzare stradelli, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni;
- g) realizzare sbarramenti o altri interventi non regolarmente autorizzati che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nei fossi interpoderali e nei corsi d'acqua demaniali.
- h) installare di nuovi manufatti che possono arrecare pregiudizio alla corretta regimentazione delle acque;
- i) accumulare nei fondi materiale di sfalcio o potature, che va smaltito nel rispetto della normativa vigente;

AVVERTE

- che l'inadempienza ai suddetti ordini sarà sanzionata a norma dell'art. 7-bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00 e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
- che oltre la sanzione pecuniaria di cui sopra:



COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA

03030

PROVINCIA DI FROSINONE

P. Iva 00635050602 - Cod. Fisc. 8100523 060 2 - c.c.p. 11545035 -

Tel. 0776/463366-67 Fax 0776/463324

- nel caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. e relativo Regolamento d'esecuzione e non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
- in caso di accertata violazione delle norma in materia ambientale, sarà elevata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi del capo I, titolo VI, del D.Lgs. n. 152/2006;
- in caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 08/05/1904, n. 368 e dal R.D. 25/07/1904, n. 523, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dalle medesime norme;

DISPONE

- che la presente ordinanza sarà vigente dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio e che rimarrà valida sino a revoca del medesimo atto, anche in annualità successive alla presente;
- che a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto prescritto dalla presente ordinanza, determinando la mancata eliminazione di pericolo, ovvero determinando nuove condizioni di pericolo, facendo salva l'applicazione delle sanzioni di cui sopra, sarà oggetto di specifico accertamento con diffida a provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'accertata violazione, fatto salva la produzione di idonea documentazione che attesti la reale e motivata impossibilità ad eseguire le opere nella tempistica indicata. In caso di ulteriore inottemperanza, ovvero di mancata esibizione della documentazione giustificativa richiamata, sarà emessa specifica ordinanza contingibile ed urgente a carico del responsabile dell'omissione e, ove perduri l'inottemperanza oltre il termine nuovamente disposto, interverrà denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, con riserva di esecuzione d'ufficio degli interventi necessari;
- che la Polizia Locale, nonché tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti ai sensi delle norme vigenti, siano incaricati del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, comminando le previste sanzioni ai trasgressori e affidando loro inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio ed intervento sul territorio al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo;
- che la presente ordinanza sia inoltrata a:
 - Prefettura di Frosinone;
 - Questura di Cassino;
 - Comando dei Carabinieri di Piedimonte San Germano;
 - Guardia di Finanza di Cassino;
 - Carabinieri Forestali di Cassino;
 - Vigili del Fuoco – Comando di Frosinone;
 - Consorzio di bonifica Valle del Liri di Cassino;
 - Provincia di Frosinone;
 - Polizia Locale;

COMUNICA

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per almeno 90 (novanta) giorni, sulla Trasparenza Amministrativa, sul sito dell'Ente e mediante affissione in luoghi pubblici. Contro il presente provvedimento è possibile proporre istanza di ricorso al TAR del Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Villa Santa Lucia, li 17 dicembre 2018

IL SINDACO
Antonio Amarelli

